



GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI
Via Fuhrmann, 23 – 10062 – Luserna San Giovanni (TO)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
“Fare impresa, fare sistema nel territorio delle Alte Valli”

Prot. n. 22

Luserna San Giovanni, 9 aprile 2013

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Sostegno alle imprese

Mis. 312.1 (misura principale)
Mis. 121 e 123.3 (misure collegate)

Allegati generali validi per tutte le misure:

- Allegato A - Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:
- Allegato A 1 - Caratteristiche dell'impresa e Schema di progetto di filiera
 - Allegato A 2 - Accordo di filiera
 - Allegato A 3 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
 - Allegato A 4 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa
 - Allegato A 5 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario
 - Allegato A 6 - Dichiarazione in materia di *De minimis*
- Allegato B - Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo
- Allegato C - Modello di targhetta esplicativa con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi.
- Allegato D - Accordo di collaborazione per la gestione dell'offerta turistica.
- Allegato 2 - Delimitazione dei Comuni di Luserna San Giovanni e Giaveno
- Allegato 3 - Informativa resa all'interessato per il trattamento di dati personali comuni e sensibili – D.lgs 30/6/2003 n. 196
- Allegato 4 - Regolamento CE 15.12.2006, n. 1998 in materia di *De minimis*.

PREMESSA

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di **PROGETTI DI FILIERA**, di progetti cioè cui devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono.

Il bando ha una struttura piuttosto articolata perché alla filiera possono aderire imprese di diversa tipologia (ad esempio, imprenditori agricoli, microimprese di trasformazione, microimprese di commercializzazione, ...); per ciascuna tipologia il PSR definisce una normativa specifica, che il bando deve necessariamente rispettare.

Per individuare le sezioni del bando che riguardano la propria specifica impresa, ciascun soggetto interessato può fare riferimento allo schema esplicativo seguente:

PARTE I – INDICAZIONI GENERALI

La prima parte del bando contiene le indicazioni di carattere generale, che comprendono gli obiettivi, le condizioni di ammissibilità e i criteri di valutazione.

da pag. 3
a pag. 8

Tutte le imprese che aderiscono alla filiera e che intendono, quindi, presentare una domanda di contributo devono leggere con attenzione la prima parte del bando.

In particolare si consiglia di approfondire, in via preliminare:

- la definizione di **progetto di filiera** (art. 4) pag. 5

- l'**area di applicazione** del bando (art. 5) pag. 8

PARTE II – INDICAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE

La seconda parte del bando descrive le tipologie di investimento e le spese ammissibili distinte in diverse Sezioni, in ragione delle caratteristiche soggettive delle imprese che partecipano al progetto di filiera; ogni impresa deve, quindi, leggere con attenzione soltanto la parte di suo specifico riferimento; in particolare:

da pag. 9
a pag. 36

Tipologia di imprese	Misura di riferimento del PSR	Sezione d'interesse nell'ambito del bando
Imprenditori agricoli professionali (definiti dal d.lgs. 99/04), titolari di aziende agricole	121	Art. 6 da pag. 9 a pag. 20
Microimprese* ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Ministero delle attività 18/04/05, iscritte al registro delle imprese, che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato (esclusi i prodotti della pesca), per le quali almeno il 60% della materia prima trasformata e commercializzata sia di provenienza extra-aziendale	123	Art. 7 da pag. 21 a pag. 29
Microimprese* ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Ministero delle attività 18/04/05, iscritte al registro delle imprese, che non rientrano nella tipologia descritta al punto precedente	312	Art. 8 da pag. 30 a pag. 36

* Ai sensi della normativa citata, sono microimprese le realtà che hanno meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro. Le imprese (escluse le imprese agricole) che non rispettano tali parametri dimensionali non possono partecipare al bando.

PARTE III – PROCEDURE

La terza parte del bando presenta le modalità di presentazione delle domande di contributo (termini di presentazione della domanda e di realizzazione degli interventi, documentazione da produrre, modalità di svolgimento dell'istruttoria,), **da pag. 37 a pag. 47**

Come per la Parte I, anche in questo caso, tutte le imprese che aderiscono alla filiera e che intendono presentare una domanda di contributo devono leggere con attenzione la terza parte del bando

I PARTE - INDICAZIONI GENERALI

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) *“Escartons e Valli Valdesi”* utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse 4 Leader concede contributi ai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi coerenti con i successivi articoli:

6 – misura 121

7 – misura 123.3

8 – misura 312 az. 1

Articolo 2 - Inquadramento generale

La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione *n. 171 del 04.02.2009*, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL *“Escartons e Valli Valdesi”* e titolato *“Fare impresa, fare sistema nel territorio delle Alte Valli”*, il cui tema strategico unificante è *“Innovazione per l'organizzazione delle filiere locali”*. Pertanto il Piano di Sviluppo del GAL *“Escartons e Valli Valdesi”*, si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti settori o ambiti d'intervento: *“Linea di intervento 1: servizi alle imprese; Linea di intervento 2: offerta turistica; Linea di intervento 3: Valorizzazione del patrimonio; Linea di intervento 4: Sostegno alle imprese”*. Per ciascun ambito il GAL attiva una linea d'intervento costituita da una misura principale dell'asse 3 del PSR alla quale si collegano altre misure del PSR (riferite ad almeno due assi del PSR) che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo della linea d'intervento.

Nello specifico *il sostegno all'integrazione di filiera* rappresenta l'obiettivo della linea d'intervento che si intende attivare con il presente bando.

Nell'ambito dell'elaborazione del PSL e delle attività delle prime fasi di programmazione sono state individuate le filiere relative alle produzioni che maggiormente possono contribuire a rafforzare l'immagine del territorio, anche nei confronti dei mercati esterni:

Filiera agroalimentare

Filiera del legno

Filiera turistica

Filiera del recupero architettonico

Filiera della manutenzione agro-silvo-pastorale

Inoltre, per ciascuna filiera sono stati individuati i contenuti degli accordi tra operatori che dovranno contenere l'impegno concreto di ciascuno a vantaggio della costruzione delle filiere.

Poiché le filiere coinvolgono operatori economici in diversi settori, che rappresentino almeno due fasi della filiera, i progetti di filiera devono prevedere il coinvolgimento di diverse tipologie di beneficiari e la realizzazione di interventi in diversi segmenti della filiera:

Filiera agroalimentare: nei settori: latte, carne (Razze locali: *ovini: frabosana, savoirda e tacola; caprini: fiurinà (o grigia) della Valle di Lanzo, vallesana; bovini: barà-pustertaler; avicoli: bionda piemontese, bianca di Saluzzo; conigli: grigio di Carmagnola*), ortofrutta (ad esclusione di kiwi),

castanicoltura, miele, erbe officinali (non sono compresi gli olii essenziali), cerealicoltura; quest'ultima esclusivamente riferita alle antiche varietà locali di mais da polenta (Ottofile giallo, Ottofile rosso, Ottofile bianco, Pignoletto giallo, Pignoletto rosso, Ostenga e Nostrano dell'isola – e altre varietà che hanno ottenuto il parere favorevole all'iscrizione da parte della Regione Piemonte alla domanda di iscrizione alla Sezione delle varietà da conservazione del registro nazionale delle varietà agrarie presentata dal Centro di riferimento per l'agricoltura biologica di Bibiana, in data 20.5.2009).

Filiera del legno: sviluppo di microimprese di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotto grezzo, semilavorati e manufatti in legno, compresa la realizzazione di oggettistica in legno, pietra e ferro, destinata al mercato interno. Le microimprese interessate e non appartenenti al settore agricolo possono presentare istanza di finanziamento sulla misura 312 1.

Filiera turistica: adeguamento della produzione e trasformazione dei prodotti finalizzati alla commercializzazione presso le strutture ricettive quali: produzione e confezioni speciali dei prodotti agricoli destinati al consumo nelle strutture ricettive dell'area; attività di promozione specificatamente indirizzata verso le strutture di accoglienza turistica dell'area o verso i ristoratori.

Filiera del recupero architettonico: sviluppo di microimprese di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotto grezzo, semilavorati e manufatti per l'edilizia (legno, ferro, pietra, ceramica) con particolare riferimento all'introduzione di processi finalizzati alla produzione di manufatti destinati all'utilizzo nel recupero degli edifici.

Filiera della manutenzione agro-silvo-pastorale: sviluppo di microimprese di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotto grezzo, semilavorati e manufatti per l'ingegneria naturalistica (legno, ferro, pietra) con particolare riferimento all'introduzione di processi finalizzati alla produzione di manufatti destinati all'utilizzo negli interventi di manutenzione straordinaria del paesaggio, alla sistemazione agraria e forestale, al ripristino delle pertinenze delle imprese agricole e alla realizzazione delle risorse naturali e produttive.

Articolo 3 - Obiettivi

Il presente Bando Pubblico è emesso in attuazione della Linea d'intervento n° 4 SOSTEGNO ALLE IMPRESE mediante l'apertura della presentazione di domande ai sensi delle misure:

- 312 az.1 - Sostegno allo sviluppo di microimprese (misura principale obbligatoria)
- 121 - Ammodernamento delle aziende agricole
- 123 az. 3 – Sviluppo delle microimprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Obiettivo del Bando Pubblico è la costruzione o il completamento di filiere locali mediante interventi materiali nelle imprese appartenenti ai diversi segmenti della filiera (produzione, trasformazione, commercializzazione) finalizzati all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di :

- agevolare una efficace integrazione tra le fasi;
- favorire un migliore accesso al mercato da parte delle produzioni dell'area del Gal;
- consolidamento e sviluppo delle opportunità occupazionali e di reddito;
- sostegno all'integrazione di filiera;
- promuovere l'ammodernamento e l'innovazione nelle imprese finalizzate alla sostenibilità, all'efficienza produttiva e all'orientamento al mercato;
- sostenere le micro imprese esistenti nell'adeguamento finalizzato all'integrazione di filiera e alla produzione riferita alla domanda locale;
- sostenere l'avvio di nuove attività che integrano quelle esistenti e permettono o migliorano il completamento delle filiere.

Per quanto riguarda le diverse filiere si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

filiera agroalimentare – avviare e migliorare i processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti sul mercato locale, attraverso il sostegno della collaborazione tra le imprese che operano nei diversi punti della filiera;

filiera del legno – avviare e sostenere la realizzazione di produzioni tipiche in legno locale destinate al mercato locale;

filiera turistica – sostenere la realizzazione di prodotti agroalimentari e artigianali e la loro commercializzazione nelle imprese del settore turistico e nelle strutture frequentate dai turisti;

filiera del recupero architettonico – sostenere la realizzazione di manufatti in materiale locale da utilizzare negli interventi di recupero dell'edilizia tradizionale;
filiera della manutenzione agro-silvo-pastorale - sostenere la realizzazione di manufatti in materiale locale da utilizzare negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del paesaggio rurale locale.

Articolo 4 - Condizioni di ammissibilità e requisiti generali

1. Le imprese possono presentare domanda di finanziamento a valere ***su una o più misure attivate dal presente bando.***

2. La partecipazione al bando da parte di ciascun soggetto richiedente è subordinata:
a. alla sottoscrizione dell'accordo tra gli operatori di filiera
b. alla dimostrazione del possibile raggiungimento di concreti e verificabili obiettivi di sviluppo dell'impresa.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi per la realizzazione di progetti di filiera (Schema tipo in allegato A1) con lo scopo di:

- rafforzare l'integrazione tra le diverse fasi della filiera;
- favorire un rapporto più diretto tra produttori agricoli/artigiani ed utilizzatori finali dei prodotti (commercianti, ristoratori, albergatori e consumatori);
- raggiungere obiettivi comuni definiti nell'accordo come per es. la certificazione di qualità, la tracciabilità di filiera, l'innovazione dei processi produttivi o dei prodotti;
- stipulare nuovi accordi di commercializzazione;
- stipulare nuovi accordi che riguardano fornitura di servizi tra i diversi operatori della filiera.

I progetti dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento (almeno due) proposte da aziende/imprese, operanti in una o più fasi delle filiere (produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione), le quali dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, ottenimento della certificazione di qualità o della tracciabilità di filiera, scambi di servizi tra operatori ecc...). L'accordo per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera.

I progetti di filiera possono inserirsi in vari contesti come quello della vendita diretta nell'ambito di mercati all'aperto o in locali appositamente attrezzati, accordi fra produttori e commercianti, ristoratori, albergatori o cooperative di consumo. Ciò permette di avvicinare sia il consumatore locale che il turista in modo consapevole ai prodotti della zona, creando un rapporto più stretto dei produttori con gli utilizzatori più attenti e sensibili e consentendo, contemporaneamente, una migliore conoscenza dei prodotti e di chi li produce.

3. Il sostegno è accordato agli investimenti promossi da soggetti di cui sia provato l'inserimento in una delle seguenti filiere produttive, anche per la realizzazione di prodotti finiti dell'area Gal che siano il risultato della trasformazione di prodotti agricoli o forestali (con il modulo della domanda dovrà essere presentato un progetto per ciascuna filiera redatto secondo lo schema allegato ai moduli di domanda di ogni singola misura della linea d'intervento) :

- Filiera agroalimentare: produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione;
- Filiera del legno: produzione, trasformazione, commercializzazione;
- Filiera turistica: produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione;
- Filiera del recupero architettonico: produzione, commercializzazione;
- Filiera della manutenzione agro-silvo-pastorale: produzione, commercializzazione;

4. Gli accordi di filiera proposti a fondamento dei progetti di filiera di cui all'art. 2 dovranno essere **redatti in forma scritta e, se pertinente, registrati in caso d'uso¹** secondo lo schema di accordo di filiera allegato ai moduli di domanda di ogni singola misura della linea d'intervento (Allegato A2). Le eventuali spese inerenti la registrazione saranno a carico dei destinatari ultimi del contributo.
5. Con riferimento al numero di domande necessarie per la formulazione di un progetto di filiera, queste devono essere proposte da **imprese indipendenti** l'una dall'altra. Sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:
- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato,
 - le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato.
- Tale percentuale non si applica alle piccole società cooperative a responsabilità limitata.
6. Agli accordi di filiera possono partecipare anche imprese esterne/interne all'area di applicazione di cui all'articolo 5, che nella stessa non realizzino alcun tipo di investimento; queste non potranno beneficiare di alcun contributo erogabile in applicazione del presente bando, ma la loro partecipazione all'accordo sarà valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito di cui al presente articolo, comma 10. In ogni caso almeno due imprese che aderiscono all'accordo di filiera devono presentare domanda di finanziamento sul presente bando.
7. Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, la commissione di valutazione esaminerà se, in sua assenza, il progetto nel suo complesso risulti ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata.
- Per conservare l'ammissibilità al finanziamento è necessario rispettare i seguenti criteri:
- mantenere almeno due contraenti,
 - almeno il 50% del valore dell'investimento proposto,
 - il rispetto delle finalità del progettuali.
- In caso di risposta affermativa, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti.
- In caso, invece, di risposta negativa, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante** (Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata). In ogni caso devono rimanere almeno due soggetti beneficiari.
8. Per cautela reciproca tra le parti, l'accordo posto a base del progetto di filiera può prevedere obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Il GAL, in ogni modo, non assume alcuna responsabilità per i danni che possano derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera per l'inadempienza di uno di essi.
9. La rinuncia senza giusta causa può essere motivo di esclusione dai prossimi bandi emanati dal GAL.

¹ Gli atti da registrare "In caso d'uso" sono quegli atti che devono essere registrati solo quando vengono esposti presso le cancellerie giudiziarie per l'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo.

10. I progetti di filiera saranno valutati in base alla griglia di valutazione qui sotto riportata e il punteggio ottenuto sarà parte integrante del punteggio di ciascuna domanda singola di finanziamento presentata da coloro che hanno sottoscritto l'accordo di filiera:

(PUNTEGGIO MAX AMMISSIBILE 45 PUNTI)

PARAMETRO/ PUNTEGGIO MASSIMO	DESCRIZIONE	Punteggio max
a. Ricadute in ambito filiera (massimo 12 punti)	Con l'intervento proposto la singola azienda o le aziende partecipanti all'accordo di filiera operano all'interno delle seguenti quattro macro-fasi della filiera: 1) Produzione materia prima 2) Prima trasformazione e condizionamento semilavorato 3) Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito 4) Distribuzione e commercializzazione	3 punti per ogni macro-fase della filiera
b. Tipologia di accordo (massimo 5 punti)	L'accordo che lega i partecipanti al progetto integrato riguarda tre fasi della filiera	5
	L'accordo che lega i partecipanti al progetto integrato riguarda due fasi della filiera	2
c. Stabilità dell'accordo (massimo 10 punti)	La maggior parte delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite, in data successiva alla pubblicazione del presente bando, in consorzio o società consortile, anche in forma cooperativa e/o di secondo grado	10
	La maggior parte delle imprese partecipanti al progetto integrato sono formalmente costituite in associazione temporanea d'impresa e/o dispongono di specifici contratti di fornitura di prodotti	7
	Le imprese partecipanti al progetto integrato hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che non prevede la costituzione formale di nuove forme associative	3
d. Numero di imprese coinvolte nell'accordo (massimo 5 punti)	Numero dei soggetti sottoscrittori dell'accordo a base del progetto integrato (purché la loro partecipazione all'accordo sia stata giudicata rilevante da parte della Commissione Istruttoria)	
	n. 3 soggetti	1
	n. 4 soggetti	2
	n. 5 soggetti	3
	Più di 5 soggetti	5
e. Rintracciabilità di filiera (massimo 5 punti)	Con riferimento alla filiera per cui è presentata la domanda, l'azienda/impresa ha adottato un sistema di "Rintracciabilità di filiera" - ai sensi delle norme ISO 22005, certificato da un Organismo terzo indipendente iscritto ad un organismo di normazione (ad es. SINCERT in Italia) – definita dal Reg. CE 178/2002 come <i>la possibilità di ricostruire e seguire il processo di un alimento, mangime, animale destinato alla produzione alimentare o sostanza che entra a far parte di un alimento o mangime attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.</i> Gli operatori devono pertanto individuare chi abbia fornito loro un alimento o mangime e produrre sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i loro prodotti, etichettatura o identificazione per agevolare la rintracciabilità.	5
f. Ricadute ambientali (massimo 11 punti)	L'intervento è realizzato da almeno il 60% di aziende/imprese dotate di certificazione a valenza ambientale: - ISO 14000: 1,5 punti - EMAS: 1 punto - Ecolabel: 0,5 punti	3

	L'intervento è realizzato da almeno il 60% aziende/imprese che hanno avviato, in termini dimostrabili, un processo di certificazione a valenza ambientale pur non avendo ancora concluso la procedura per ottenere il relativo riconoscimento; - ISO 14000: 1punti - EMAS: 0.5 punti - Ecolabel: 0,5 punti	2
	L'intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità ambientale in base all'adesione a programmi ecocompatibili (produzione biologica da parte di almeno il 60% delle imprese aderenti) Sì= 5 punti; No= 0 punti	5
	L'intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità ambientale per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili da parte di almeno il 60% delle imprese aderenti Sì= 3 punti; No= 0 punti	3

Gli interventi sono ammissibili quando l'accordo di filiera raggiunge minimo 20 punti.

Articolo 5 - Area di applicazione

Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio del G.A.L. e segnatamente nei seguenti Comuni:

Angrogna, Bardonecchia Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Coazze, Exilles, Giaglione, Giaveno (relativamente a interventi localizzati nell'area ammissibile – all. 2), Graverè, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni (relativamente a interventi localizzati nell'area ammissibile – all. 2), Lusernetta, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Massello, Oulx, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Rorà, Roure, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Giorio, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Usseaux, Torre Pellice, Valgioie, Venaus, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa.

II PARTE – INDICAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE

Articolo 6 - **MISURA 121: Ammodernamento delle aziende agricole**

6.1. Obiettivi della misura

L'operazione è finalizzata all'adeguamento delle imprese agricole per il loro inserimento nelle filiere della trasformazione e commercializzazione agroalimentare.

La misura risponde al fabbisogno di migliorare l'efficienza produttiva delle aziende per la ricerca di nuovi sbocchi di mercato, per lo sviluppo delle filiere intersettoriali e l'organizzazione delle imprese rispetto al mercato locale.

L'operazione è finalizzata al sostegno degli investimenti per adeguamenti aziendali e per l'acquisto di macchine ed attrezzature per le fasi di produzione, condizionamento, trasformazione finalizzati all'innovazione del processo produttivo e all'ottenimento di nuovi prodotti, per tipologia, peculiarità merceologiche.

La misura è collegata direttamente al tema unificante della strategia del PSL, che, attraverso una serie di attività a supporto delle imprese, individua proprio nella ricerca di prodotti e servizi innovativi, nonché di nuove opportunità sul mercato locale, i fattori principali per il rafforzamento della competitività delle imprese all'interno dell'organizzazione di filiera.

6.2. Beneficiari

Beneficiari del presente bando sono gli imprenditori agricoli professionali (come definiti dal D. Lg. 99/2004 e successive integrazioni), interessati dalle produzioni agricole contemplate nel bando secondo quanto indicato all'art. 2.

Per "aziende agricole", ai fini della concessione degli interventi di sostegno di cui alla presente Misura, si intendono entità a carattere professionistico ed imprenditoriale che producono per la commercializzazione (senza distinzione tra aziende condotte da persone fisiche e aziende condotte da persone diverse da quelle fisiche), in regola con i necessari adempimenti di legge, consistenti nel possesso di partita IVA valida per il settore agricolo e (salvo che per le aziende esentate ai sensi delle vigenti norme di legge) di iscrizione alla C.C.I.A.A. L'azienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, ed in subordine dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.

Il richiedente (oppure la persona designata alla direzione della attività agricola) dovrà essere in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati.

Per l'accertamento della capacità professionale vale quanto segue:

il requisito di capacità professionale è presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- almeno 3 anni di attività agricola già svolta, documentati con possesso di partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all'Inps per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola oppure di salariato agricolo, di cui alla legge 8.8.1972, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni);
- possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie o forestali, veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole ad indirizzo agrario o del legno;
- frequenza con esito positivo di corsi di formazione organizzati appositamente. In mancanza delle condizioni sopra indicate la capacità professionale viene accertata dalla apposita Commissione provinciale capacità professionale istituita dalla Regione (composta da funzionari degli Uffici dell'agricoltura della Provincia e da rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole).

Le domande di sostegno per ammodernamenti nelle aziende agricole possono essere presentate anche da giovani che non hanno ancora acquisito una azienda agricola ma che abbiano presentato domanda per "Insediamento di giovani agricoltori" ai sensi della Misura 112 .

Tali domande di sostegno per gli ammodernamenti possono essere ammesse subordinatamente alla realizzazione dell'insediamento stesso.

6.3. Tipologia investimenti ammissibili

Si prevede il sostegno delle seguenti tipologie di investimento, relative alle filiere latte, carne, ortofrutta (ad esclusione di kiwi), castanicoltura, miele, erbe officinali (non sono compresi gli olii essenziali), cerealicoltura quest'ultima esclusivamente riferita alle antiche varietà locali di mais da polenta (Ottofile giallo, Ottofile rosso, Ottofile bianco, Pignoletto giallo, Pignoletto rosso, Ostenga e Nostrano dell'isola – e altre varietà che hanno ottenuto il parere favorevole all'iscrizione da parte della Regione Piemonte alla domanda di iscrizione alla Sezione delle varietà da conservazione del registro nazionale delle varietà agrarie presentata dal Centro di riferimento per l'agricoltura biologica di Bibiana, in data 20.5.2009).

- riqualificazione di fabbricati aziendali per l'allestimento di locali destinati alla presentazione e vendita delle produzioni al pubblico. I punti vendita al pubblico devono essere inseriti in circuiti turistici e richiamarsi a caratteristiche di tipicità coerenti con la carta dell'accoglienza dell'area del Gal. Gli interventi sono ammissibili esclusivamente per le imprese che sottoscrivono l'accordo di collaborazione per la gestione dell'offerta turistica (all. D);
- ristrutturazione di fabbricati aziendali per la realizzazione di locali adibiti alla trasformazione dei prodotti;
- acquisto di macchinari ed attrezzature innovative per il miglioramento del processo produttivo;
- acquisto di macchine ed attrezzature innovative per le fasi di trasformazione, condizionamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti.

Si intendono quindi come macchine innovative:

- macchine che per la prima volta vengono acquistate dall'azienda, che vanno a sostituire lavoro svolto manualmente, o a estendere la meccanizzazione alle successive fasi del ciclo di produzione e commercializzazione (es scava-raccogliatrice di tuberi a sostituire una semplice scava tuberi) con una riduzione dei costi;
- macchine ed attrezzature che presentino innovazioni tecnologiche e costruttive, rispetto ai modelli precedenti in dotazione alle aziende, tali da comportare almeno uno dei seguenti vantaggi:
 - aumentare l'efficienza dei processi produttivi in termini di velocità di lavoro, quantità di prodotto trattato nell'unità di tempo, e migliorare i livelli di sicurezza per l'operatore;
 - migliorare la qualità finale delle produzioni agricole;
 - ridurre l'impatto ambientale del processo produttivo, sia in termini di consumi energetici, anche utilizzando fonti energetiche rinnovabili, che di inquinamento di suolo, aria ed acqua;
 - ridurre i consumi idrici, attraverso la razionalizzazione dei sistemi di irrigazione.

In coerenza con gli obiettivi della misura in oggetto sarà data priorità, a parità di punteggio, agli investimenti relativi all'acquisto di macchinari ed attrezzature con caratteristiche costruttive per ridurre al minimo i rischi di deriva e perdita di prodotti chimici o atte a ridurre il consumo energetico. Anche gli interventi di ristrutturazione dei fabbricati dovranno essere effettuati nell'ottica del risparmio energetico.

6.4. Spese ammissibili

La domanda di sostegno può prevedere uno o più investimenti di natura edilizia / fondiaria e/o agraria.

1) Sono ammissibili i seguenti investimenti, alle condizioni di seguito precisate:

- a) investimenti materiali (realizzazione di opere - effettuazione di acquisiti):
 - di natura fondiaria (sistemazioni idraulico - agrarie, impianti irrigui, drenaggi, impianto colture pluriennali, viabilità aziendale, spianamenti, terrazzamenti e simili);
 - di natura edilizia (costruzione, ristrutturazione, riattamento di fabbricati rurali);
 - acquisto di attrezzature fisse e macchinari;
 - acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi, particolarmente se inseriti in interventi relativi al controllo della qualità dei prodotti.

- acquisto di terreni agricoli e spese connesse (spese notarili, ecc.), fino ad un massimo del 10% della spesa complessiva ammessa, qualora funzionale alla realizzazione dell'ammodernamento della azienda agricola e sussidiario ad altri investimenti.

I macchinari e le attrezzature fisse (stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti fondiari.

I macchinari e le attrezzature non fisse (cioè non stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti agrari.

- b) investimenti immateriali direttamente connessi agli investimenti materiali (spese di certificazione o iscrizione/registrazione, spese per consulenze, studi di fattibilità, spese per acquisizione di licenze e brevetti, spese di progettazione, spese generali e tecniche, con le modalità ed i limiti indicati nel Programma di Sviluppo Rurale e nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale).

Gli interventi richiesti ai sensi della Misura 121 saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica emanate dalle Autorità specificamente competenti in tali materie.

Gli interventi ricadenti in aree specificamente tutelate e/o vincolate (ad esempio aree vulnerabili da nitrati, aree protette, aree "Natura 2000", ecc.) saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle specifiche disposizioni adottate per tali aree.

6.5. Spese non ammissibili

Sono esclusi :

- l'acquisto di fabbricati e strutture esistenti;
- l'acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- l'esecuzione di interventi relativi a case di abitazione.
- l'acquisto di veicoli stradali, tranne che per le deroghe ed eccezioni di seguito specificate;
- l'acquisto di bestiame e piante, come precisato nella Misura 121;
- l'acquisto di trattori agricoli e mietitrebbiatrici;
- l'acquisto di attrezzature per il nomadismo delle api.

L'IVA non è ammessa a finanziamento.

6.6. Deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe:

- a) Per macchine ed attrezzature mobili (compresi i veicoli stradali) la spesa massima che può essere ammessa per l'acquisto è la seguente:

per le aziende agricole singole:

- max 20.000 euro in totale per ogni domanda di sostegno;
- 100.000 euro in totale per il periodo 2007-2013.

Resta comunque valido quanto indicato a proposito degli investimenti di sostituzione, per cui non è ammissibile l'acquisto di macchine finalizzate semplicemente a sostituire macchine esistenti senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento delle capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda) o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Per quanto riguarda in particolare i veicoli stradali è ammesso esclusivamente l'acquisto di:

- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti e con portata minima di 1500 Kg.

Si precisa che l'acquisto di veicoli stradali è comunque ammissibile esclusivamente qualora l'orientamento produttivo aziendale lo richieda e deve essere dimensionato alle esigenze aziendali e del progetto di filiera.

b) Capannoni ricovero scorte / macchine / attrezzi.

Essendo necessario rispettare la regola generale della Misura per cui un intervento è ammissibile solamente se permette di raggiungere uno degli obiettivi previsti dalla Misura medesima (riferibili al miglioramento del rendimento generale della azienda agricola e/o ad una positiva ricaduta ambientale), la realizzazione di capannoni ricovero scorte / macchine / attrezzi potrà comunque essere ammessa al finanziamento:

- se si tratta di opere necessarie a supporto di altri investimenti di carattere produttivo che permettano di ottenere un miglioramento del rendimento generale della azienda agricola;
- oppure se l'intervento di ristrutturazione/adeguamento prevede anche la realizzazione di impianti di utilizzazione dell'energia solare (pannelli fotovoltaici e/o termici, che potranno essere finanziati ai sensi della Misura 121 alle condizioni proprie di tali interventi, oppure realizzati in autofinanziamento) che permettano di ottenere una positiva ricaduta ambientale.

c) Pannelli fotovoltaici – conto energia.

Non è ammissibile al sostegno la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra ma esclusivamente su tetto di fabbricati nel rispetto dei manuali realizzati con la misura 323.

Al fine di poter concedere il sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici sulla Misura 121 è necessario assicurare la compatibilità con il meccanismo di incentivazione in “conto energia” attuato in Italia ai sensi delle disposizioni incentivanti nazionali relative al “quarto conto energia” (DM 5.05.2011 – Regole applicative del Gestore Servizi Energetici revisione 2 del dicembre 2011).

Per quanto riguarda la compatibilità delle due forme di incentivazione, le disposizioni regionali del presente bando, facenti riferimento alle disposizioni regionali del bando regionale della mis. 121 (DGR n. 68-2477 del 27.07.2011), precisano a quali condizioni può ricevere il contributo della Misura 121 il richiedente che ha la possibilità di usufruire anche del conto energia, ma non rientra nella competenza della Regione stabilire a quali condizioni può usufruire del “conto energia” il beneficiario che riceve il contributo della Misura 121.

Ad evitare il rischio di non poter accedere alle agevolazioni del “quarto conto energia” a causa del fatto di avere beneficiato di un contributo all'installazione dei pannelli fotovoltaici, è quindi opportuno che ciascun richiedente prenda visione delle disposizioni emanate dal GSE relative alle condizioni che sono richieste perché possa essere riconosciuta la sopraccitata incentivazione del “quarto conto energia” ai soggetti che usufruiscono di contributi all'installazione, quali il contributo della Misura 121.

A tale proposito si segnalano alcuni link utili a documenti presenti sul portale Conto energia del sito internet del GSE:

<http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/Pages/home.aspx>

<http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/Fotovoltaico/Pages/default.aspx>, in cui si possono trovare gli aggiornamenti della normativa e delle regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, ecc.

Per quanto riguarda la misura 121 sono ammissibili le spese relative a costruzioni e/o impiantistica che riducono la necessità di apporto energetico dall'esterno all'azienda, attraverso la produzione aziendale di energia da fonti rinnovabili ad es. con solare termico o fotovoltaico.

E' ammissibile la produzione aziendale di energia da fonti rinnovabili limitatamente ai soli fabbisogni aziendali, cioè per impianti dimensionati per produrre al massimo in un anno la stessa quantità di energia utilizzata in un anno dall'azienda;

Qualora l'investimento richiesto in domanda corrisponda ad una tipologia che può usufruire di altre forme di agevolazione quali ad esempio tariffe incentivanti, conto energia e/o certificati verdi, la percentuale di contributo erogata ai sensi della Misura 121 è del 20% sulla spesa ammissibili.

Per i pannelli fotovoltaici la spesa ammissibile massima è di euro 4.000,00/kw di potenza installata.

- d) Verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l'energia prodotta da fonti rinnovabili.
Nel caso di più aziende agricole che si associano per produrre energia da fonti rinnovabili, la verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l'energia prodotta può essere effettuata in modo quantitativo facendo riferimento ai consumi energetici delle aziende associate, anche qualora la distribuzione dell'energia prodotta avvenga per il tramite di un intermediario.
- e) Cumulabilità del sostegno della Misura con altre forme di sostegno alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Disposizioni circa la cumulabilità del sostegno della Misura con altre forme di sostegno alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili potranno essere adottate con Determinazione dirigenziale della Direzione regionale XI "Agricoltura".

6.7. Disposizioni specifiche per gli interventi relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole

Il prodotto agricolo di base oggetto di attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dovrà essere per almeno due terzi di provenienza aziendale e pertanto la quantità totale di prodotto agricolo di base che può essere avviato alle citate attività potrà essere composta da due terzi di prodotto aziendale e al massimo da un terzo di prodotto acquistato.

Gli investimenti relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole potranno essere ammessi solamente se dimensionati per tale quantità totale.

Alle aziende agricole che al 1.01.2007 risultavano associate ad infrastrutture cooperative (o ad altre forme associative) per attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti (o fanno comunque capo a strutture di tale genere per dette attività) non potrà essere finanziata la realizzazione di interventi che rappresentino un duplicato dei servizi offerti dalle infrastrutture associate stesse.

Il finanziamento è invece possibile qualora la forma cooperativa / associativa dia il proprio consenso alla realizzazione dell'intervento da parte del socio.

6.8. Agevolazioni previste

Ai fini del riconoscimento della qualifica di "giovane" per la concessione delle percentuali di contributo maggiorate si intendono esclusivamente i giovani che al momento della presentazione della domanda hanno meno di 40 anni e che si insediano conformemente alla misura 112 del PSR.

Le percentuali di contributo sulla spesa ammessa sono quelle indicate nella scheda di misura del PSL.

I giovani agricoltori: 50% per opere edili, 35 % per l'acquisto di macchine ed attrezzature.

Altri richiedenti: 40% per opere edili, 30 % per l'acquisto di macchine ed attrezzature

Gli aiuti vengono corrisposti sotto forma di contributi in conto capitale calcolati in percentuale sulla spesa ammessa.

Il volume massimo di investimenti finanziabili complessivamente per il periodo 2007-2013 ad ogni azienda richiedente è pari a (espresso in termini di spesa ammissibile, su cui viene calcolato il contributo corrispondente):

- 400.000 euro per aziende singole di dimensione fino a 1,5 ULU (per ULU = 230 giornate lavorative convenzionali di 8 ore per anno);
- 800.000 euro per aziende singole di dimensione superiore a 1,5 ULU (per ULU = 230 giornate lavorative convenzionali di 8 ore per anno);
- 1.200.000 per aziende cooperative o per domande presentate congiuntamente da più aziende agricole.

L'importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna (aziende site a oltre 600 metri slm); le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopracitato limite minimo, non saranno ammesse al finanziamento.

L'importo massimo (come spesa) ammissibile delle domande di sostegno è pari a 100.000 EURO.

6.9. Ripartizione risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dedicate al presente bando sono pari a € 250.000,00 di contributo pubblico. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al Gal.

6.10. Requisiti di ammissibilità

Generali: Aderire a accordo di filiera o tra operatori economici (vedi criteri generali),

a. Specifici di misura

Come definito nel PSR, la concessione del sostegno di cui alla Misura 121 è subordinata al fatto che:

1. gli investimenti materiali e/o immateriali siano conformi alla norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
2. l' imprenditore richiedente possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

Valgono le seguenti specificazioni:

- Le "norme comunitarie applicabili all'investimento" sono le seguenti:

Investimenti di natura zootecnica:

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria	Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed integrazioni	DPR 24 maggio 1988 n. 233
Norme minime per la protezione dei vitelli	Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98
Norme minime per la protezione dei suini	Dir. 91/630/CEE	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534
Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti	Dir. 98/58/CE	
Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto	Dir. 95/29/CE	D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	Dir. 96/22/CE Dir. 2003/74/CE	Decreto Dirigenziale Ministero della Salute 14.10.2004 D.lgs. 158/2006
Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte	Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE	DPR 54/97
Pollame e avicoli	Dir 92/116/CE	DPR 495/97
Conigli e selvaggina allevata	Dir 91/495/CE	DPR 559/92

Investimenti relativi a produzioni vegetali

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari	Dir 91/414 e succ. mod.	DPR 1255/68 e succ. mod. D.lgs. n. 194/95 D.P.R. n. 290/2001 D.M. Ministero della Salute 9.08.2002 D.M. Ministero della Salute 27.08.2004
Residui negli alimenti	Dir. 96/23 CE	

Per tutti gli investimenti

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica(natura 2000)	Direttiva 92/43	DPR n. 357 del 8/9/97 DPR n. 120/2003
Direttiva comunitaria concernente la conservazione degli uccelli selvatici	Dir 79/409 CE	Legge 157/1992 DPR 357/ 97 DPR 120/2003
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Dir. 91/676/CEE	D.lgs. n. 152/2006
Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	Dir 96/61/CE	D.lgs 59/2005
Uso dei fanghi di depurazione	Dir 86/278 CEE	D.lgs 99/92
Gestione dei rifiuti	Dir 91/156 CEE Dir 91/689 CEE Dir 94/62 CEE	D.lgs 22/97 D.lgs 389/97 D.lgs 173/98 Legge 426/98
Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro	89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE	Legge 19 febbraio 1992, n. 142 legge 22 febbraio 1994, n. 146 D.lgs 626/1994

I principali contenuti ed adempimenti concreti delle sopracitate norme sono indicati nella scheda di misura 121 nella versione del PSR approvato con Decisione UE "C(2012) 2248" del 30.3.2012.

- per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali adeguate:
Le "conoscenze e competenze professionali adeguate" dovranno essere possedute dall'imprenditore oppure dalla persona designata alla direzione della attività agricola, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate.
Per l'accertamento della capacità professionale vale quanto indicato nei requisiti dei beneficiari della presente misura.
- Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.
Inoltre , dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate vi dovrà essere una persona designata alla direzione della attività agricola in possesso delle "conoscenze e competenze professionali adeguate", come definite nei requisiti dei beneficiari della presente misura.

Ai sensi dell'art. 5 punto 6 del Regolamento (CE) 1698/2005, il sostegno previsto dal regolamento medesimo non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi in conformità delle procedure di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

Pertanto tutte le operazioni finanziate devono rispettare:

- le eventuali restrizioni alle produzioni o alle limitazioni al sostegno comunitario previste dalle Organizzazioni Comuni di mercato.
- la demarcazione precisata al cap. 5.2.4 del PSR che riguarda i seguenti settori produttivi:
 - Ortofrutticolo e corilicolo
 - Zucchero e comparto bieticolo

- Sostegno specifico di cui all'Art. 68 Reg. CE 73/2009 (vari comparti produttivi)
- Apicoltura
- Olio di oliva,
- Vitivinicolo.

- Le limitazioni previste nell'ambito della misura

Inoltre si rammenta che sono esclusi dal sostegno del PSR gli investimenti relativi alla acquacoltura, che rientrano nell'ambito del Fondo Europeo della Pesca." ²

Comunque tutte le imprese:

- devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
- devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- devono rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
- devono proporre investimenti riguardanti prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca;
- devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
- devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
- non devono trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
- devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- devono onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;

6.11. Interventi realizzati con prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore e dei suoi familiari (cosiddetti "lavori in economia")

E' ammessa l'imputazione senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale, nel rispetto delle precisazioni specifiche e limitazioni seguenti:

- ai sensi della Misura 121 i beneficiari dovranno in modo esplicito indicare preventivamente nella domanda presentata all'Ufficio istruttore l'eventuale ricorso a prestazioni lavorative volontarie per la relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio istruttore stesso; si precisa che tale "autorizzazione" è da intendere esclusivamente nel senso di "nulla osta ai fini della possibilità di ammissione al sostegno" e non sostituisce né supera altre autorizzazioni alla realizzazione che debbano essere conseguite ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro;
- in fase di accertamento finale ("collaudo") i lavori di tipo edilizio eseguiti facendo ricorso a prestazioni lavorative volontarie potranno essere riconosciuti ai fini dell'ammissione al finanziamento solamente a seguito della presentazione di dettagliata relazione del direttore dei

Con una successiva proposta di modifica del PSR, che sarà inoltrata alla Commissione Europea successivamente alla avvenuta modifica del Decreto Ministeriale 1831 del 4.03.2011, verrà richiesto di prevedere il finanziamento sulla Misura 121 del PSR delle Operazioni 3p, 3r e 3s dell'Allegato al Decreto medesimo (macchine per distribuzione acque reflue di cantina, macchine per risparmio idrico ed energetico, impianti per depurazione acque reflue di cantina, impianti per risparmio idrico ed energetico, impianti per trattamento acque reflue di cantina).

lavori che attestino altresì che detti lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riferimento alle normative in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro.

- la possibilità di realizzazione diretta con prestazioni lavorative volontarie non retribuite dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari riguarda solo modesti interventi di caratteristiche non complesse, con esclusione di interventi che richiedano competenza tecniche particolari, quali ad esempio la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato o di impianti elettrici.
- dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso.

Tenuto conto che deve essere rispettato il disposto dell'art. 54 paragrafo 2 del Reg. CE 1974/2006 ("La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata"), le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento dovranno essere pari ad almeno il 27% della spesa relativa all'intervento stesso.

- la quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura; i prezzi unitari delle opere indicate in tale prezzario sono state ricavate da una analisi prezzi che tiene conto sia dell'incidenza dei materiali che della manodopera, per cui deducendo il valore del materiale ricavato dalle relative fatture, tale prezzario è idoneo a quantificare l'apporto di manodopera.

6.12. Criteri di priorità

Sono definiti i seguenti criteri di priorità relativamente alla tipologia delle produzioni e degli interventi, nel rispetto delle priorità definite dal PSR della Regione Piemonte per i settori produttivi ed i criteri generali:

- interventi realizzati da aziende che effettuano produzioni biologiche e/o produzioni di qualità riconosciute ai sensi delle normative comunitarie;
- interventi realizzati da giovani imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni;
- interventi finalizzati al miglioramento della tutela dell'ambiente e del livello di igiene e benessere animale ;
- interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- interventi finalizzati al risparmio idrico;
- interventi realizzati da donne.

6.13. Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere su questa misura.

Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:

- del punteggio attribuito all'accordo di filiera o tra operatori dell'area
- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità specifiche settoriali o di filiera individuate nel PSL
- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello generale
- e del punteggio attribuito alla qualità progettuale.

Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.

A) Valutazione dell'accordo di filiera o tra gli operatori dell'area

Vedi art. 4 punto 11 del presente bando (MASSIMO 48 PUNTI)

B) Priorità di filiera o di produzioni e altre priorità del PSL (MASSIMO 10 PUNTI):

1. Filiera agroalimentare 10 punti
2. Filiera turistica 8 punti

C) Priorità di tipo generale (MASSIMO 49 PUNTI)

Legale rappresentante giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 10
Interventi finalizzati a una o più delle seguenti finalità (5 PUNTI PER OGNI FINALITÀ): ▪ miglioramento della sicurezza sul lavoro; ▪ risparmio idrico; ▪ miglioramento della tutela dell'ambiente e del livello di igiene e benessere animale (oltre il livello minimo obbligatorio); ▪ acquisto di macchinari e attrezzature provvisti di certificazione ecocompatibile (gli interventi direttamente finalizzati al raggiungimento delle sopraindicate finalità devono rappresentare complessivamente almeno il 51% della spesa totale richiesta nella domanda ed effettivamente realizzata)	Punti 20
Interventi realizzati da aziende che effettuano produzioni biologiche e/o produzioni di qualità riconosciute ai sensi delle normative comunitarie (per una PLV da produzioni biologiche e/o produzioni di qualità pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)	Punti 10
Interventi relativi ad allevamenti di razze locali ³ per una PLV dell'allevamento di razze locali pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)	Punti 4
Legale rappresentante donna	Punti 5

D) Qualità del progetto (MASSIMO 82 PUNTI)

Intervento che introduce sostanziali innovazioni nel processo aziendale (Max Punti 25)	
Introduzione di un nuovo processo di produzione	15 punti
Introduzione di attrezzature non in uso nell'azienda	8 punti
Miglioramento di un'attrezzatura già in uso ma con caratteristiche innovative o che permettono il risparmio energetico	2 punti
Intervento che migliora le condizioni operative dell'azienda (miglioramento spazi aziendali e/o adeguamenti strutturali e/o interventi agrari e fondiari)	Punti 4
Intervento che migliora l'efficacia produttiva (dotazione di attrezzature che facilitano il processo produttivo)	Punti 6
Intervento che migliora la qualità del prodotto (miglioramento degli impianti di produzione e trasformazione del prodotto)	Punti 10
Intervento che consente l'introduzione di nuove colture dotate di marchio di qualità, quali: Prodotti dop/igp: nocciola piemonte igp; marrone della Val Susa; toma piemontese dop. Produzioni biologiche.	Punti 8
Intervento che consente l'introduzione di nuove produzioni dotate di marchio di qualità	Punti 7
Introduzione di sistemi di confezionamento del prodotto specificatamente destinate al mercato locale (distributori sfuso e/o confezioni personalizzate per gli operatori turistici dell'area)	Punti 10

³ RAZZE LOCALI

ovini: frabosana, savoirda e tacola;
caprini: fiurinà (o grigia) della Valle di Lanzo, vallesana;
bovini: barà-pustertaler;
avicoli: bionda piemontese, bianca di Saluzzo;
conigli: grigio di Carmagnola.

Gli interventi sono ammissibili quando si raggiungono minimo 80 punti.

6.14. Documentazione per la presentazione delle domande

L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:

- 1) Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensivo degli allegati:
 - A1 Caratteristiche dell'impresa e Schema di progetto di filiera
 - A2 Accordo di filiera
 - A3 Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
 - A4 Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa /associativa (solo per i soci di forme associative d'impresa)
 - A5 Dichiarazione di assenso del proprietario del bene se diverso dal richiedente
- 2) Allegato D – Accordo di collaborazione per la gestione dell'offerta turistica (esclusivamente per la realizzazione di punti vendita);
- 3) Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale;

Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, si fa riferimento al bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda;
- 4) Copia del provvedimento di registrazione o riconoscimento previsti dal Reg. CE 852/2004 o 853/2004 (se l'impresa è soggetta a tale normativa);
- 5) Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
- 6) Permesso di costruire oppure:
 - richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;oppure:
 - dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;oppure:
 - dichiarazione di inizio attività (SCIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a SCIA.
- 6) Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- 7) Computo metrico estimativo delle opere edili previste, Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezzario di riferimento per AGRICOLTURA approvato con D.G.R. n. 9-1728 del 21 marzo 2011 pubblicato sul B.U.R. Regione Piemonte n. 12 del 24/03/2011 e successiva Errata Corrige approvata con Determinazione n. 3354 del 19/12/2011. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.
- 8) Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

- 9) Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura il cui importo unitario sia superiore a € 5.000.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

- 10) Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti 6 e 7 che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
- 11) Fotocopia del documento di riconoscimento.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

Articolo 7 - MISURA 123.3: Sviluppo delle microimprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

7.1. Obiettivi della misura

L'operazione è finalizzata all'adeguamento delle microimprese per il loro inserimento nelle filiere della trasformazione e commercializzazione agroalimentare.

La misura risponde al fabbisogno di migliorare l'efficienza produttiva delle aziende per la ricerca di nuovi sbocchi di mercato, per lo sviluppo delle filiere intersettoriali e l'organizzazione delle imprese rispetto al mercato locale.

L'operazione è finalizzata al sostegno degli investimenti per adeguamenti aziendali e per l'acquisto di macchine ed attrezzature per le fasi di produzione, condizionamento, trasformazione finalizzati all'innovazione del processo produttivo e all'ottenimento di nuovi prodotti, per tipologia, peculiarità merceologiche.

La misura è collegata direttamente al tema unificante della strategia del PSL, che, attraverso una serie di attività a supporto delle imprese, individua proprio nella ricerca di prodotti e servizi innovativi, nonché di nuove opportunità sul mercato locale, i fattori principali per il rafforzamento della competitività delle imprese all'interno dell'organizzazione di filiera.

7.2. Beneficiari

Microimprese singole e associate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese". Ai sensi di detta normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati⁴, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro⁵)

Le microimprese beneficiarie devono fare parte delle filiere produttive: *agroalimentare e turistica* e svolgere attività di trasformazione e commercializzazione dei seguenti prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca: latte, carne, ortofrutta (ad esclusione di kiwi), castanicoltura, miele, erbe officinali (non sono compresi gli olii essenziali), cerealicoltura (Ottofile giallo, Ottofile rosso, Ottofile bianco, Pignoletto giallo, Pignoletto rosso, Ostenga e Nostrano dell'isola – e altre varietà che hanno ottenuto il parere favorevole all'iscrizione da parte della Regione Piemonte alla domanda di iscrizione alla Sezione delle varietà da conservazione del registro nazionale delle varietà agrarie presentata dal Centro di riferimento per l'agricoltura biologica di Bibiana, in data 20.5.2009)

Ai sensi dell'art. 5 punto 6 del Regolamento (CE) 1698/2005, il sostegno previsto dal regolamento medesimo non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi in conformità delle procedure di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

Pertanto tutte le operazioni finanziate devono rispettare:

- le eventuali restrizioni alle produzioni o alle limitazioni al sostegno comunitario previste dalle Organizzazioni Comuni di mercato.
- la demarcazione precisata al cap. 5.2.4 del PSR che riguarda i seguenti settori produttivi:
 - Ortofrutticolo e corilicolo
 - Zucchero e comparto bieticolo
 - Sostegno specifico di cui all'Art. 68 Reg. CE 73/2009 (vari comparti produttivi)
 - Apicoltura
 - Olio di oliva,
 - Vitivinicolo.

⁴ Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

⁵ Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

- Le limitazioni previste nell'ambito della misura

Inoltre si rammenta che sono esclusi dal sostegno del PSR gli investimenti relativi alla acquacoltura, che rientrano nell'ambito del Fondo Europeo della Pesca." ⁶

Tutte le operazioni finanziate devono rispettare le eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni al sostegno comunitario previste nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato. Si tenga conto delle limitazioni riportate nella tab. che segue. (da scheda mis.123 az. 1 psr)

Settori	Prodotti non ammessi	Investimenti non ammessi
Cereali e riso	Amido e prodotti derivati; Pasta; Prodotti da forno;	
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	Butteroil; Lattosio; Caseina e caseinati; Formaggi fusi; Latte UHT.	Investimenti proposti da imprese che siano prime acquirenti nei confronti dei produttori di base non in regola col versamento del prelievo supplementare e/o riferiti ad una capacità produttiva non coperta dai quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori di base dispongono.
Latte ovicaprino e suoi derivati		
Vino	Alcol etilico; Acquaviti; Liquori e altre bevande alcoliche.	<i>In base alla modifica del PSR in corso di perfezionamento (e a breve disponibile sul sito della regione alla Sezione Agricoltura) tutte le operazioni di investimento nel settore vitivinicolo sono finanziabili esclusivamente nell'ambito dell'OCM vino. Pertanto allo stato attuale la filiera vino non può essere finanziata con i bandi emanati dal GAL.</i>
Carni bovine		- Investimenti riguardanti impianti con capacità di macellazione inferiore a 3.000 t/anno di peso morto. Tale esclusione non si applica agli impianti situati nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo. - Investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti di intervento. - Investimenti negli impianti di macellazione e/o di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti surgelati, se non necessari per il normale funzionamento degli impianti stessi.
Carni suine		- Investimenti riguardanti impianti di macellazione con capacità inferiore a 3.000 t/anno di peso morto. Tale esclusione non si applica: - agli impianti situati nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo; - alle aziende che svolgono anche la seconda trasformazione del prodotto macellato per una percentuale superiore al 50%. - Investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti di intervento. - Investimenti negli impianti di macellazione e/o di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti surgelati, se non necessari per il normale funzionamento degli impianti stessi.
Carni ovicaprine, avicuniole, equine, bufaline, selvaggina		Aziende di macellazione di avicoli non inserite in un sistema di filiera facente capo ad un unico operatore.
Uova		

Patate	Fecola e prodotti derivati.	
Miele		
Ortofrutta	Concentrato di pomodoro.	
Piante officinali e medicinali	Oli essenziali	

Per accedere agli aiuti almeno il 60% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004 , pag. 2).

7.3. Tipologia investimenti ammissibili

Si prevede il sostegno alle tipologie di investimento sottoelencate nell'ambito delle seguenti filiere: latte, carne, ortofrutta (ad esclusione di kiwi), castanicoltura, viticoltura-enologia, miele, erbe officinali (non sono compresi gli olii essenziali), cerealicoltura (Ottofile giallo, Ottofile rosso, Ottofile bianco, Pignoletto giallo, Pignoletto rosso, Ostenga e Nostrano dell'isola e altre varietà che hanno ottenuto il parere favorevole all'iscrizione da parte della Regione Piemonte alla domanda di iscrizione alla Sezione delle varietà da conservazione del registro nazionale delle varietà agrarie presentata dal Centro di riferimento per l'agricoltura biologica di Bibiana, in data 20.5.2009):

- Miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale dei prodotti;
- Realizzazione di prodotti nuovi o con caratteristiche innovative suscettibili di aumentarne il gradimento da parte dei consumatori;
- Introduzione di miglioramenti tecnologici ed organizzativi volti all'incremento del rendimento economico delle aziende;
- Introduzione in azienda di tecnologie finalizzate alla riduzione degli impatti negativi generati sull'ambiente nell'esercizio dell'attività

In coerenza con gli obiettivi della misura in oggetto sarà data priorità, a parità di punteggio, agli investimenti relativi all'acquisto di macchinari ed attrezzature provvisti di certificazione ecocompatibile. Anche gli interventi di ristrutturazione dei fabbricati dovranno essere effettuati nell'ottica del risparmio energetico.

7.4. Spese ammissibili

Sono ammissibili i seguenti investimenti:

- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi limitatamente all'allestimento dei punti vendita. I punti vendita al pubblico devono essere inseriti in circuiti turistici e richiamarsi a caratteristiche di tipicità coerenti con la carta dell'accoglienza dell'area del Gal. Gli interventi sono ammissibili esclusivamente per le imprese che sottoscrivono l'accordo di collaborazione per la gestione dell'offerta turistica (all. D). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- acquisto e realizzazione di software;
- adeguamenti strutturali di modesta entità (fino al 20% dell'investimento complessivo);

Analogamente a quanto previsto dalla misura 123.1 e dal relativo bando della Regione Piemonte sono ammissibili:

- acquisto di veicoli specializzati per il trasporto di prodotto semilavorato o finito dallo stabilimento di trasformazione e commercializzazione alle imprese di distribuzione, purché si tratti di veicoli direttamente ed esclusivamente destinati al trasporto di tali prodotti, sempre che tale spesa non incida sul totale spesa ammessa in percentuale superiore al 20% del singolo progetto inserito nella filiera
- La creazione e allestimento di spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione dalla propria azienda con l'obbligo di realizzare altri investimenti produttivi almeno di pari importo.

- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

Gli investimenti per la produzione di energia e per il risparmio energetico sono consentiti solo se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MWh per sito produttivo. Tali investimenti non potranno superare il 50% della spesa ammessa.

La funzionalità delle spese alle finalità dell'Azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.

7.5. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- a. spese notarili, IVA, tasse e altre imposte;
- b. acquisto di fabbricati
- c. qualsiasi tipo di demolizione, rimozione o smontaggio di opere (comprese le strutture in amianto), manufatti, impianti esistenti ad eccezione delle aperture in breccia;
- d. opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- e. acquisto di veicoli non specializzati, di motrici di trasporto;
- f. arredi da ufficio;
- g. acquisto di imballaggi, cassoni, contenitori, barriques ecc. anche se ammortizzabili;
- h. acquisto di attrezzature ammortizzate in un anno e materiali di consumo;
- i. investimenti immateriali, diversi da brevetti e licenze;
- j. indennità versate dai beneficiari a terzi per espropri, frutti pendenti ecc.;
- k. manutenzione di attrezzature e di macchinari;
- l. acquisto ed installazione di attrezzature, macchinari ed impianti usati;
- m. interventi di mero abbellimento anche con l'utilizzo di materiali pregiati, compreso l'allestimento di giardini, spazi verdi;
- n. noleggio di attrezzature e investimenti finanziati con leasing;
- o. investimenti finalizzati alla mera commercializzazione realizzati da beneficiari che svolgono esclusivamente tale attività (acquisto, deposito e vendita dei prodotti);
- p. interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- q. investimenti destinati ad adeguamenti a normative cogenti i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;
- r. iniziative volte a sostenere progetti di promozione e ricerca;
- s. spese di gestione;
- t. investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia).

7.6. Agevolazioni previste

- a) Tipologie di aiuto
Contributo in conto capitale
- b) Intensità di aiuto pubblico cofinanziabile
Fino ad un massimo del 40% della spesa ammissibile con limite del "De minimis" (reg CE n° 1998/2006)

7.7. Limiti degli investimenti

L'importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna (aziende site a oltre 600 metri slm); le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopraccitato limite minimo, non saranno ammesse al finanziamento.

L'importo massimo (come spesa) ammissibile delle domande di sostegno è pari a 50.000 EURO.

Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.

7.8. Ripartizione risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dedicate al presente bando sono pari a € 50.000,00, di cui il 44% a carico del FEASR

Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al Gal.

7.9. Requisiti di ammissibilità

- a. Generali: Aderire a accordo di filiera o tra operatori economici (vedi criteri generali);
- b. Specifici: sono ammissibili interventi che comportano una effettiva e documentata innovazione di prodotto in termini qualitativi o di tipologia o di confezionamento o di modalità di commercializzazione. Sono ammissibili interventi riferiti ad almeno due dei requisiti di innovatività sopraesposti.
- c. Di misura
Come definito nel PSR, la concessione del sostegno di cui alla Misura 123.3 è subordinata al fatto che:
 1. gli investimenti materiali e/o immateriali siano conformi alla norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
 2. nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Comunque tutte le imprese:

- devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
- devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- devono proporre investimenti riguardanti prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto del predetto Allegato I;
- devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
- devono garantire una ricaduta positiva sui produttori di base;
- devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
- non devono trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
- devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- devono onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- devono rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "De minimis".

Il sostegno viene accordato alle imprese che migliorano il rendimento globale dell'azienda qualora l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:

- aumento del fatturato dell'impresa come risultante dal conto economico del bilancio (art. 2425 Codice Civile);
- consolidamento dell'occupazione (numero di addetti risultante alla fine del mese di chiusura dell'operazione non inferiore alla media degli addetti dei due anni precedenti la domanda di

- finanziamento);
- sviluppo delle attività di commercializzazione (aumento dei canali di vendita dei prodotti, anche attraverso l'e-commerce);
- adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto.

Se non diversamente specificato, si considera raggiunto l'obiettivo qualora, in riferimento ad uno degli indici riportati, sia dimostrata una differenza positiva tra la situazione ante e post operazione.

7.10. Criteri di priorità

Sono definiti i seguenti criteri di priorità relativamente alla tipologia delle produzioni e degli interventi, nel rispetto delle priorità definite dal PSR della Regione Piemonte per i settori produttivi ed i criteri generali:

- interventi realizzati da aziende che trasformano produzioni biologiche e/o produzioni di qualità riconosciute ai sensi delle normative comunitarie;
- interventi realizzati da giovani imprenditori;
- interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- interventi connessi alla tutela dell'ambiente, al risparmio energetico, al risparmio idrico ed alla prevenzione degli inquinamenti;
- interventi realizzati da donne.

7.11. Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere su questa misura.

Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:

- del punteggio attribuito all'accordo di filiera o tra operatori dell'area
- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità specifiche settoriali o di filiera individuate nel PSL
- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello generale
- e del punteggio attribuito alla qualità progettuale.

Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.

A) Valutazione dell'accordo di filiera o tra gli operatori dell'area
Vedi art.4 punto 11 del presente bando (MASSIMO 49 PUNTI)

B) Priorità di filiera o di produzioni e altre priorità del PSL (MASSIMO 10 PUNTI):

3. Filiera agroalimentare 10 punti
4. Filiera turistica 8 punti

C) Priorità di tipo generale (MASSIMO 41 PUNTI)

Richiedente giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 10
Interventi finalizzati a una o più delle seguenti finalità: ▪ miglioramento della sicurezza sul lavoro punti 4 ▪ tutela dell'ambiente, al risparmio energetico, al risparmio idrico ed alla prevenzione degli inquinamenti punti 4; ▪ acquisto di macchinari e attrezzature provvisti di certificazione ecocompatibile punti 4 (gli interventi direttamente finalizzati al raggiungimento delle sopraindicate finalità devono rappresentare complessivamente almeno il 51% della spesa totale richiesta nella domanda ed effettivamente realizzata)	Max punti 12
Interventi realizzati da aziende che utilizzano produzioni biologiche e/o produzioni di qualità riconosciute ai sensi delle normative comunitarie (per una PLV da produzioni biologiche e/o produzioni di qualità pari minimo al	Punti 14

50% della PLV totale aziendale)	
Richiedente donna	Punti 5

D) Qualità del progetto (MASSIMO 54 PUNTI)

Intervento che introduce sostanziali innovazioni di prodotto	Punti 10
Intervento che introduce sostanziali innovazioni di confezionamento o commercializzazione	Punti 8
Intervento che migliora le condizioni operative dell'azienda (miglioramento degli spazi aziendali e/o adeguamenti strutturali e/o interventi agrarie fondiari)	Punti 4
Intervento che migliora l'efficacia produttiva (dotazione di attrezzature che facilitano il processo produttivo o che migliorano la qualità del prodotto)	Punti 12
Intervento che consente l'introduzione della trasformazione o commercializzazione di produzioni dotate di marchio di qualità : produzioni biologiche prodotti dop o igp (nocciola piemonte igp, marrone della Val Susa, Toma piemontese)	Punti 10
Introduzione di sistemi di confezionamento del prodotto specificatamente destinate al mercato locale (distributori di sfuso e/o confezioni personalizzate per gli operatori turistici dell'area)	Punti 10

Gli interventi sono ammissibili quando si raggiungono minimo 50 punti.

A parità di punteggio è data precedenza ai progetti che presentano la migliore valutazione secondo i seguenti criteri applicati in ordine progressivo:

- Avvio di processi di trasformazione dei prodotti
- Utilizzo di produzioni certificate
- tutela dell'ambiente, al risparmio energetico, al risparmio idrico ed alla prevenzione degli inquinamento
- Imprese che non hanno usufruito di contributi pubblici sul PSR 2000-2006
- Richiedente donna
- Ordine di arrivo delle domande

7.12. Documentazione per la presentazione delle domande

L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:

- 1) Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensivo degli allegati:
 - A1 Caratteristiche dell'impresa e Schema di progetto di filiera
 - A2 Accordo di filiera
 - A3 Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione;
 - A4 Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa /associativa (solo per i soci di forme associative d'impresa)
 - A5 Dichiarazione di assenso del proprietario del bene se diverso dal richiedente
 - A6 Dichiarazione in materia di *De minimis*
- 2) Allegato D – Accordo di collaborazione per la gestione dell'offerta turistica (esclusivamente per la realizzazione di punti vendita.
- 3) Per imprese costituite in forma societaria, copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

- 4) Certificato d'iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio, **in data non anteriore a sei mesi**, attestante che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo;
- 5) Per le **cooperative** copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa;
- 6) Per le **imprese artigiane** copia del certificato d'iscrizione all'albo artigiani con data non anteriore a sei mesi;
- 7) Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale.

Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, si fa riferimento al bilancio revisionale relativo all'anno di presentazione della domanda.

- 8) Copia del provvedimento di registrazione o riconoscimento previsti ai sensi dei Regg. CE 852/2004 o 853/2004 ovvero autorizzazione sanitaria;
- 9) Elenco dei soci (per le Società cooperative) con i quantitativi di prodotto conferito (dato dell'ultimo anno di conferimento) reso dal legale rappresentante sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 10) Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
- 11) Permesso di costruire oppure:
 - richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
 - oppure:
 - dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
 - oppure:
 - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA
- 14) Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato);

- 15) Computo metrico estimativo delle opere edili previste, Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezzario di riferimento per l'Agricoltura approvato con D.G.R. n. 9-1728 del 21 marzo 2011 pubblicato sul B.U.R. Regione Piemonte n. 12 del 24/03/2011 e successiva Errata Corrige approvata con Determinazione n. 3354 del 19/12/2011. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta.
Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.

- 16) Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica

relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

- 17) Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica

- 18) Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti 6 e 7 che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo;

- 19) Fotocopia del documento di riconoscimento

- 20) Allegato A7 Caratteristiche dell'impresa e ulteriori dichiarazioni

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

Articolo 8 - MISURA 312: Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese - azione 1 : Sviluppo microimprese

8.1. Obiettivi della misura

Obiettivo della misura è l'organizzazione di filiera settoriale, con particolare attenzione al legno e alla lavorazione della pietra.

In secondo luogo si intende sostenere l'organizzazione di filiere intersettoriali per la valorizzazione delle produzioni (filiera turistica) e manutenzione del patrimonio e del paesaggio (filiera del recupero architettonico e filiera della manutenzione agro-silvo-pastorale).

A livello operativo l'azione risponde al fabbisogno dell'introduzione dell'innovazione nelle imprese al fine dello sviluppo e completamento delle filiere e dell'apertura di sbocchi commerciali locali e prevede il sostegno all'innovazione finalizzata e vincolata alla sottoscrizione di accordi di filiera.

L'organizzazione delle filiere locali è finalizzata sia alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali, sia alla produzione di manufatti per la riqualificazione paesaggistica e edilizia.

L'operazione intende quindi sostenere lo sviluppo di attività d'impresa che si inseriscono nelle filiere settoriali e intersettoriali sviluppando attività di produzione di manufatti per la riqualificazione del paesaggio e dei beni culturali, di commercializzazione sul mercato locale.

Inoltre, avendo rilevato una tendenza alla perdita di occupazione nelle grandi aziende locali, si ritiene indispensabile aprire nuovi sbocchi occupazionali, cercando nuove vocazioni produttive e attraverso il sostegno all'imprenditorialità diffusa.

L'obiettivo specifico è quindi il rafforzamento della competitività e dell'organizzazione delle microimprese in riferimento all'organizzazione di filiera e delle reti commerciali locali.

L'obiettivo operativo è lo sviluppo di attività di impresa innovative rispetto al contesto locale, o funzionali al completamento delle filiere locali sia rispetto al consumatore, sia rispetto alla produzione per le imprese.

8.2. Beneficiari

Microimprese singole e associate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese". Ai sensi di detta normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati⁸, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro⁹), che operano nei seguenti settori:

- lavorazione del legno
- lavorazione della pietra
- lavorazione del ferro
- lavorazione della ceramica
- recupero architettonico
- manutenzione agro-silvo-pastorale

8.3. Tipologia investimenti ammissibili

Il sostegno è diretto al finanziamento delle microimprese, operanti nell'ambito della produzione, trasformazione e commercializzazione di beni ed erogazione di servizi, per la realizzazione di investimenti materiali ed immateriali relativi alla attivazione di prodotti e servizi nuovi o con caratteristiche innovative rispetto al mercato locale, quali:

- miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale dei prodotti e dei servizi;

⁸ Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

⁹ Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

- realizzazione di prodotti e servizi nuovi o con caratteristiche innovative suscettibili di aumentarne il gradimento da parte dei consumatori;
- introduzione di sistemi per la produzione e la vendita diretta di energia a partire da fonti rinnovabili di origine locale;
- introduzione di miglioramenti tecnologici ed organizzativi volti all'incremento del rendimento economico delle aziende;
- introduzione di sistemi di qualità di prodotto o di processo;
- introduzione in azienda delle nuove tecnologie informatiche di informazione e comunicazione, anche al fine di sviluppare il commercio elettronico;
- introduzione in azienda di tecnologie finalizzate alla riduzione degli impatti negativi generati sull'ambiente nell'esercizio dell'attività per mezzo di interventi volti alla riduzione dei consumi, all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili ed al contenimento dell'emissione di prodotti di scarto e dei rifiuti.

Sono esclusi gli interventi a favore delle microimprese che operano nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.

8.4. Spese ammissibili

il finanziamento potrà coprire spese per:

- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi;
- acquisto e realizzazione di software;
- adeguamenti strutturali di modesta entità fino al 20% dell'investimento;
- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

Gli investimenti per la produzione di energia e per il risparmio energetico sono consentiti solo se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MWh per sito produttivo. Tali investimenti non potranno superare il 50% della spesa ammessa.

Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

La funzionalità delle spese alle finalità dell'azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.

8.5. Spese non ammissibili

- acquisto di immobili e terreni;
- acquisto di veicoli e motrici di trasporto;
- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
- esecuzione di interventi di sostituzione. Si considerano interventi di sostituzione gli investimenti (di natura edilizia oppure consistenti nell'acquisto di macchinari) che non aumentano la capacità di produzione, non modificano sostanzialmente la natura della produzione/tecnologia utilizzata, non modificano in modo significativo i costi di gestione, non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi, cassoni e contenitori;
- noleggio e leasing;
- esecuzione di interventi di manutenzione;
- investimenti funzionali al recepimento delle normative vigenti.

8.6. Agevolazioni previste

a. Tipologie di aiuto

Contributo in conto capitale.

b. Intensità di aiuto pubblico : 40% della spesa ammissibile con la regola del "De minimis".

Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al Gal.

8.7. Limiti degli investimenti

Il GAL fissa i limiti fino a un massimo di spesa ammissibile di 150.000 euro (max 60.000 euro di contributo pubblico in regime di "De minimis")

Il limite minimo di spesa ammissibile è di 15.000 euro.

8.8. Ripartizione risorse finanziarie

Le risorse finanziarie a disposizione del presente bando sono pari a € 200.000,00 di cui €113.178,56 a carico del FEASR (pari al 44%)

8.9. Requisiti di ammissibilità

Il bando avrà come condizione di ammissibilità al finanziamento la sottoscrizione di accordi di filiera o per l'attivazione di reti commerciali locali.

La partecipazione al bando è subordinata:

1. all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni tecnologicamente avanzate attraverso progetti in grado di
 - ampliare la gamma di prodotto
 - migliorare le caratteristiche qualitative
 - innovarne la modalità di confezionamento e /o di presentazione al pubblico
 - favorire l'individuazione di nuovi canali commerciali
 - eliminare o ridurre l'impatto del ciclo produttivo sull'ambiente.
2. All'utilizzo di materia prima di provenienza locale (legno, semilavorato in ferro, pietra) in quantità prevalente e dimostrabile da fatturato a livello aziendale (superiore al 50% di materia prima e semilavorato fornito da imprese dell'area Gal).
3. Alla dimostrazione della sostenibilità ambientale dell'intervento indicando come l'investimento favorisca:
 - La riduzione emissioni inquinanti
 - La riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi
 - L'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche alternative o a basso impatto ambientale

Le microimprese che fanno domanda di finanziamento:

- devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
- devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
- devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
- non devono trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario dell'intervento proposto;
- devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- devono onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;

- devono rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "De minimis".
- se iscritte all'albo artigiani, mantenere la qualifica di "impresa artigiana" almeno fino alla data di conclusione dell'investimento finanziato;
- mantenere lo status di microimpresa con max 10 addetti e bilancio annuale che non superi i 2 milioni di euro fino alla data di conclusione dell'investimento finanziato

8.10. Criteri di priorità

Sarà assegnata priorità alle imprese aderenti all' "Eccellenza Artigiana" (L.R.21/97 e s.m.i.), al fine di sostenere la qualificazione delle produzioni e dei processi e sostenere la diffusione dell'opportunità offerta dal marchio.

Sarà inoltre data ulteriore priorità alle imprese che prevedono la certificazione di qualità e la certificazione ambientale

8.11. Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere su questa misura.

Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:

- del punteggio attribuito all'accordo di filiera o tra operatori dell'area
- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità specifiche settoriali o di filiera individuate nel PSL e del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello generale.

Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.

A) Valutazione dell'accordo di filiera o tra gli operatori dell'area (vedi art. 4 punto 11 del presente bando) (MASSIMO 49 PUNTI)

B) Priorità di filiera o di produzioni (MASSIMO 15 PUNTI)

filiera e produzioni di legno	Punti 15
filiera e produzioni di ferro	Punti 14
filiera e produzioni di pietra	Punti 12

C) Caratteristiche dell'impresa

Punteggio attribuito (MASSIMO 27 PUNTI)

Interventi richiesti da aziende operanti nei settori dell'Eccellenza artigiana	Punti 12
Richiedente giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 10
Richiedente donna	Punti 5

D) qualità del progetto (MAX 87 punti)

Tipo innovazione	
- Miglioramento delle caratteristiche qualitative dei prodotti in termini di tipicità e in riferimento ai materiali impiegati. (innovazione tipologica riferita alle indicazioni dei manuali del Gal)	Punti 20
- modalità di confezionamento e /o di presentazione al pubblico (confezioni speciali destinate la mercato turistico, oggettistica per musei, riportanti elementi e riferimenti legati all'identità locale e/o al territorio)	Punti 15
- individuazione di nuovi canali commerciali sul mercato locale (esercizi commerciali, mercati, musei, strutture turistiche, centri sportivi, ecc, che non utilizzavano prodotti di provenienza locale)	Punti 12

- eliminare o ridurre l'impatto del ciclo produttivo sull'ambiente	Punti 10
- ampliamento della gamma di prodotto e introduzione di nuovi prodotti riferiti ai manuali per il recupero architettonico e per la manutenzione del paesaggio, sulla base e coerenti con le schede tipologiche allegate ai manuali	Punti 12
Certificazione	
- certificazione di qualità	Punti 8
- certificazione ambientale	Punti 10

Gli interventi sono ammissibili quando si raggiunge un punteggio totale minimo di 80 punti.

8.12. Documentazione per la presentazione delle domande

L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:

- 1) Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensivo degli allegati:
 - A1 Caratteristiche dell'impresa e Schema di progetto di filiera
 - A2 Accordo di filiera
 - A3 Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione;
 - A4 Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa (solo per i soci di forme associative d'impresa)
 - A5 Dichiarazione di assenso del proprietario del bene se diverso dal richiedente
 - A6 Dichiarazione in materia di *De minimis*
- 2) Per le imprese costituite in forma societaria, copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
- 3) Certificato d'iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, attestante che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.
- 4) Per le cooperative copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa;
- 5) Per le imprese artigiane certificato d'iscrizione all'albo artigiani rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda;
- 6) Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale.

Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, si calcolerà un valore aggiunto revisionale relativo all'anno di presentazione della domanda.

- 7) Copia provvedimento riconoscimento o registrazione ai sensi del Regg. CE 852/2004 o 853/2004 (igiene degli alimenti)
- 8) Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
- 9) Permesso di costruire oppure:
 - richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

oppure:

- dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

oppure:

- dichiarazione di inizio attività (DIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA

10) Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).

11) Computo metrico estimativo delle opere edili previste, Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato con D.G.R. n. 9-1728 del 21 marzo 2011 pubblicato sul B.U.R. Regione Piemonte n. 12 del 24/03/2011 e successiva Errata Corrige approvata con Determinazione n. 3354 del 19/12/2011. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta.

Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.

12) Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

13) Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica

14) Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

15) Fotocopia documento di riconoscimento;

16) Allegato A7 Caratteristiche dell'impresa e ulteriori dichiarazioni

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false

dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

III PARTE – PROCEDURE

Articolo 9 - Modalità di presentazione delle domande

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 796/2004, n. 73/2009 e n. 65/2011) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con legge regionale n. 14/2006 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di aiuto comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le imprese agricole e le microimprese (attive o in fase di creazione) appartenenti agli altri settori che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla l.r. n. 9/2007.

Le imprese non ancora iscritte dovranno iscriversi all'anagrafe:

- costituendo il fascicolo aziendale presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, dove il rappresentante legale dovrà recarsi munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure presso:

- l'amministrazione regionale, compilando il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm,
e trasmettendolo, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, *alla Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino (fax 011/4325651) .*

b) Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto devono riguardare le singole Misure attivate con il presente bando:

- 312 az.1 e 2 - Sostegno allo sviluppo (az.1) e alla creazione di microimprese (az.2) (misura principale obbligatoria)
- 121 - Ammodernamento delle aziende agricole
- 123 az. 3 – Sviluppo delle microimprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1. tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo;
oppure
2. in proprio utilizzando il servizio on line disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale (cliccare il link : "piano di sviluppo rurale - vai", previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link "Registrazione aziende e

privati)” oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all’azienda un identificativo utente e una password.

Nel caso di presentazione della domanda in proprio il beneficiario deve seguire i sotto indicati passaggi:

- cliccare su RICERCA AZIENDA e inserire il CUAA della propria azienda (ovvero il cod. fisc. o la P.IVA con cui il beneficiario si è iscritto ad Anagrafe agricola unica del Piemonte);
- una volta entrati sulla schermata con i dati relativi all’azienda selezionata, cliccare PRATICHE e, successivamente, “nuova domanda”;
- compilare con i dati richiesti ovvero “Amministrazione di competenza” (GAL...), Bando e Note (Campo libero e non obbligatorio) e dare “conferma”. Il sistema crea automaticamente la domanda con i dati inseriti in anagrafe cliccando sul tasto “avanti” fino alla creazione della pratica;
- controllare i dati inseriti dal sistema verificando dati generali, richiedente, recapito corrispondenza, modalità di pagamento e cliccare su modifica nel caso sia necessario correggere alcune informazioni e poi su conferma (NB: è necessario ricordare che le informazioni anagrafiche caricate direttamente dalla procedura coincidono con quelle dell’anagrafe aziende agricole che sono a loro volta confrontate con le informazioni di Anagrafe Tributaria e Anagrafe delle Attività Economiche e Produttive del Piemonte - AAEP);
- proseguire con la compilazione dei campi proposti INTERVENTI, DICHIARAZIONI ED ALLEGATI: ai fini dell’inserimento delle informazioni, è necessario cliccare su “modifica”, compilare i campi “interventi”- “dichiarazioni”- “allegati” e poi cliccare su “conferma”;
- al termine dell’inserimento di tutti i dati e della compilazione di tutti i campi richiesti, cliccare su TRASMISSIONE e poi su “avanti”. Il Sistema effettua automaticamente i controlli informatici riguardanti la correttezza dei dati anagrafici e la compilazione di tutti i campi obbligatori. Nel caso in cui il sistema evidenzia delle anomalie bloccanti, il beneficiario è tenuto a correggerle al fine di poter proseguire con la trasmissione della domanda informatica. In genere, le anomalie che si presentano possono riguardare la mancata o non esatta compilazione dei campi oppure l’irregolarità dei dati anagrafici inseriti. Nel primo caso è necessario controllare le informazioni inserite o compilare i campi mancanti, mentre nel secondo caso è necessario verificare su Anagrafe Unica l’esattezza dei dati relativi alla propria posizione anagrafica rispetto alle banche dati ufficiali di Anagrafe Tributaria e AAEP. Una volta corrette le anomalie bloccanti, è possibile verificare la correttezza dei dati cliccando sul tasto CONTROLLI e poi su “esegui controlli”.
- conclusi positivamente i controlli, procedere alla stampa della domanda e poi alla sua trasmissione informatica cliccando su “stampa” e poi su “trasmetti”. E’ importante che il beneficiario verifichi che la domanda presentata passi dallo stato “bozza” allo stato “stampata” e poi allo stato “trasmessa a PA”: ogni domanda può essere modificata dal beneficiario fino a che questa si trova nello stato bozza, mentre diventa imm modificabile dal momento in cui viene stampata; affinché la Pubblica Amministrazione di competenza possa però vedere la domanda, è necessario che questa venga trasmessa, quindi che passi allo stato “trasmessa a PA”; tutte le informazioni riguardanti lo stato della pratica risultano registrate e consultabili a sistema.

L’originale cartaceo della domanda d’aiuto, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda *dovrà essere* spedito al GAL Escartons e Valli Valdesi – via Furhmann, 23 – 10062 Luserna San Giovanni (TO) entro sette giorni lavorativi dalla data di invio telematico, tramite raccomandata A.R. o altro similare prodotto postale previsto dalle Poste Italiane (farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell’ufficio postale) o consegnata a mano entro i termini di presentazione e con l’indicazione “(Misura XXX - azione X)”.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati dal bando per la misura di riferimento, sul modulo informatizzato al Quadro "Allegati" occorre barrare le rispettive caselle.

Le domande di aiuto possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Gal Escartons e Valli Valdesi ed entro il **8 luglio 2013 alle ore 12.00**, termine ultimo per l'invio telematico ed entro il **12 luglio alle ore 12,30** termine ultimo per l'invio cartaceo. La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di aiuto di ogni singola misura dovrà pervenire in forma completa in base all'elenco della documentazione da allegare è contenuto nelle disposizioni specifiche di ogni misura.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

Le imprese di nuova o recente costituzione, nel compilare i previsti modelli e nel presentare la prevista documentazione relativa, faranno riferimento (specificandolo) agli anni effettivi di esercizio.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi e aiuti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR, del PSL ed a quelli di sviluppo aziendale.

L'istruttoria delle domande comprende l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Articolo 10 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

I documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

Ai sensi dell'art. 73, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 11 - Ricevibilità della domanda aiuto

L'inizio del procedimento si ha quando la domanda perviene, in formato elettronico e cartaceo al GAL che effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);

- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
- presenza del codice fiscale o CUAA:

In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del proseguo del procedimento o della richiesta di eventuali riesami della pratica. La mancanza di documentazione non è sempre sanabile (es. beneficiario non identificato, mancanza di elaborati fondamentali).

L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata risolvibile con la richiesta degli elementi stessi da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito di quanto fatto pervenire al GAL in tempo utile dal beneficiario.

Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento secondo le modalità ritenute valide dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

La valutazione delle domande di finanziamento nonché della documentazione presentata sarà effettuata da una Commissione di Valutazione istituita dal GAL entro un mese dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

1. Le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico d'arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale:
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
 - rispondenza ai requisiti del presente Bando Pubblico per l'accesso alle agevolazioni;
 - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL "Fare impresa, fare sistema nel territorio delle Alte Valli" e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando;
 - attuabilità dell'intervento entro i tempi di realizzazione previsti;
2. La successiva valutazione di merito tecnico delle domande sarà effettuata, per le sole domande risultate formalmente ammissibili, sulla base dei criteri di priorità e punteggi definiti all'articolo 4 per i progetti di filiera e nella parte II del presente bando relativa alle singole misure .
3. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunica ai potenziali beneficiari eventuali motivi che non consentirebbero all'accoglimento della domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.
4. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio;
5. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, definisce ed approva le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.
6. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità.
7. L'elenco degli ammessi e quello dei non ammessi sarà pubblicato sul sito del GAL secondo le forme previste dalla legge;
8. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:

- a) comunicare l'accettazione del contributo;
- b) trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori (esclusivamente nel caso di lavori edili o fondiari).

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo

- 9. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate all'art. 27.
- 10. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.
- 11. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente il contributo assegnato alla domanda; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico stabilito dal PSR per quella tipologia di intervento.

Articolo 13 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche, i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno/aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, potranno essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi, come specificato agli articoli successivi del presente bando.

Articolo 14 - Ricorribilità dei provvedimenti

I provvedimenti di diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata A/R, secondo le procedure previste dall'art. 5 della L.R. 4/7/2005 n. 7. con obbligo di motivazione. La comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Articolo 15 - Dati personali e sensibili

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

Articolo 16 - Divieto di cumulabilità – casi particolari di cumulabilità

Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti/sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 17 - Limiti degli investimenti

Sono ammessi al contributo gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda cartacea (fa fede il timbro postale e di spedizione della domanda di aiuto).

Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda

Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento.

Il progetto è ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario.

Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo preliminare in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'AGRICOLTURA, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.

Gli interventi dovranno essere ultimati **entro la data del 30 giugno 2014 per quanto riguarda l'acquisto di attrezzature e 31 ottobre 2014 per gli investimenti immobiliari e fondiari**, pena decadimento del contributo.

Articolo 18 - Esclusioni particolari

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti .
- non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto.

Tale impegno è da intendersi come di seguito specificato:

1. Il beneficiario a partire dalla campagna 2003/04, a seguito dell'applicazione della L. 119/2003, e fino al 31/03/2015, data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, deve aver rispettato e deve rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte.
 2. Il beneficiario, nel caso di acquisti di latte da primi acquirenti, a partire dalla data di richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori e fino al 31/03/2015, data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, dovrà impegnarsi ad acquistare tale prodotto da primi acquirenti che rispettino gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte.
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane, GAL, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, GAL AGEA ed ARPEA.
 - abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' n. + 2).

Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti

provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 19 - Vincoli destinazione d'uso e durata del progetto di filiera

Non possono essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati per almeno:

- 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari, impianti fissi ;
- 5 anni nel caso di investimenti agrari, impianti produttivi mobili, macchinari e attrezzature salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività , esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore.

- L'accordo di filiera deve avere durata almeno triennale e può essere rinnovabile.

Gli anni devono essere computati a partire dalla data di richiesta del collaudo finale dell'investimento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

Articolo 20 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, macchine - restituzione e recupero agevolazioni

Al Gal compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca del contributo nei casi di:

- diversa destinazione/uso o alienazione delle opere, macchine e attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti, compreso il mancato rispetto dei contenuti dell'accordo di filiera

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

Articolo 21 - Variazioni attività

Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, in fase istruttoria, fino alla definizione delle domande stesse da parte degli Uffici istruttori, non possono essere chieste variazioni agli investimenti indicati in domanda.

Sono fatte salve:

- la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
- la possibilità per i presentatori delle domande di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione dell'Ufficio istruttore.

Le Ditte beneficiarie possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

L'adattamento tecnico-economico deve:

- rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;

- confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- non comprendere nuove voci di spesa
- confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso.

Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico economico, senza alcun impegno da parte della Regione Piemonte.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

L'aumento di prezzo non è considerato adattamento tecnico economico.

Non sono ammesse varianti.

Articolo 22 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. Carta di credito e/o bancomat

Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste in prima istanza nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Se ciò non è possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura originale.

E' ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari (come descritto nella mis. 121), finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale; in tale caso dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso.

La quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura.

Articolo 23 - Controlli

L'istruttoria delle domande di aiuto può comprendere l'effettuazione di un'eventuale "visita in situ" (sopralluogo preliminare) per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita in situ è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.

Il 100% delle domande di aiuto e di pagamento è sottoposto a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.

Il controllo in loco viene effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.

I controlli in loco possono essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 24 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1) **Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori:** per ogni pratica, limitatamente agli investimenti finalizzati alla iniziativa/intervento e azione a cui è stato attribuito il punteggio per la collocazione in graduatoria, dopo l'approvazione della pratica stessa da parte del Gal e l'avvenuta realizzazione di parti significative e funzionalmente autonome dell'investimento richiesto potranno essere erogati al massimo due acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte già realizzata.

Gli acconti corrispondenti a stato di avanzamento lavori sono erogati senza fidejussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere fatturate, fatte salve le disposizioni previste per l'applicazione in materia di lavori "in economia" eseguiti direttamente dall'azienda agricola.

Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di acconto o S.A.L. in modo informatico e cartaceo;
- documentazione probatoria dei pagamenti sostenuti e ogni altro documento necessario previsti dai bandi, dalle disposizioni attuative e dai manuali procedurali delle singole misure.

Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste nei Manuali procedurali dell'ARPEA e all'articolo 23 del presente bando.

Il massimo contributo erogabile prima del saldo è il 90%.

2) Il saldo del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo l'effettuazione e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo presentata con la procedura informatica on line e in forma cartacea;
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 26 del presente bando;
- dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario (vedi Allegato B);
- Dichiarazione di destinazione d'uso;
- Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato B);
- Fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario;
- D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità

Articolo 25 - Controlli ex-post

Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011 art. 29 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art.72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando

Gli obiettivi dei controlli ex-post possono consistere nella verifica:

- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 26 - Responsabile dell'istruttoria

La responsabile amministrativa, Paola Charbonnier, è responsabile tecnico delle procedure operative di cui al presente bando pubblico.

Articolo 27 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti referenti del GAL reperibili presso la sede amministrativa del GAL Escartons e Valli Valdesi – via Fuhrmann, 23 – Luserna san Giovanni con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

E' possibile accedere agli uffici del Gal in altri orari previo appuntamento tel. 0121.933708.

2. il Gal sarà presente sul territorio attraverso l'attivazione di propri sportelli con i seguenti orari

esclusivamente previo appuntamento

LUOGO	SEDE	GIORNO	ORARIO
Perosa Argentina	Comunità Montana del Pinerolese	martedì	14.30 – 16.30
Oulx	Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone	martedì	10.00 – 12.00
Giaveno	Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone	mercoledì	10.00 – 12.00
Bussoleno	Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone		10.00 – 12.00

Articolo 28 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente Bando Pubblico e i relativi allegati così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche al testo base, il beneficiario ne accetta integralmente le disposizioni ivi contenute impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. Il GAL Escartons e Valli Valdesi si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. "Fare impresa, fare sistema nel territorio delle Alte Valli" del GAL Escartons e Valli Valdesi, il cui testo è pubblicato sul sito internet www.evv.it.
4. Per ogni eventuale controversia insorgenda è competente esclusivamente il Foro di Pinerolo.
5. L'autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso è il TAR.

Articolo 29 - Pubblicazione

Estratto del presente bando verrà pubblicato presso gli Albi pretori dei Comuni e delle Comunità Montane facenti parte del territorio del Gal Escartons e Valli Valdesi; la versione integrale del bando sarà disponibile sui seguenti siti:

www.evv.it; www.cmpinerolese.it; www.cmvss.it.

Il Presidente
(Patrizia GIACHERO)